

Riforma del processo civile: il procedimento semplificato di cognizione

A cura degli Avvocati Riccardo Paglia e Alfredo Talenti, Lègister Avvocati

Il procedimento semplificato di cognizione - applicabile alle controversie instaurate dopo il 28 febbraio 2023 - rappresenta una delle più rilevanti novità introdotte dalla recente riforma del processo civile. Si tratta di un rito pienamente alternativo al procedimento ordinario, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe trovare applicazione ad un ampio novero di controversie ed in generale a tutti i giudizi che non necessitano di un'istruttoria complessa.

1. Il procedimento semplificato nel quadro del Codice di procedura civile

Il nuovo procedimento semplificato di cognizione si pone in piena alternatività rispetto al rito ordinario, caratterizzandosi - ferma restando la pienezza della cognizione - per un'istruttoria sommaria e per un procedimento deformalizzato (in tal senso: Corte di Cassazione, Uff. Massimario, Relazione n. 110 del 1° dicembre 2022, p. 76).

Allo scopo di evidenziare la sua equiordinazione rispetto al rito ordinario, il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, attuativo della legge n. 206 del 26 novembre 2021 di riforma del processo civile, ha inserito la disciplina del procedimento semplificato nel Libro II del codice di rito, relativo al processo di cognizione, precisamente nel suo titolo I ("Del procedimento davanti al Tribunale") al capo III-*quater* (artt. da 281-*decies* a 281-*terdecies* c.p.c.).

**LÈGISTER
AVVOCATI
MILANO**

Via Amedei, 15
20123 Milano
Tel. +39 02 43980804
Fax +39 02 43980825
info@legister.it

Il procedimento semplificato non rientra, quindi, nel novero dei “*procedimenti sommari*” ai quali è dedicato il Titolo I del Libro IV del Codice di procedura civile e che conteneva, sino alla riforma Cartabia, anche la disciplina del “*rito sommario di cognizione*” (già regolato dagli artt. da 702-*bis* a 702-*quater* c.p.c., ora abrogati), antecedente prossimo del rito semplificato.

La collocazione e denominazione del rito sommario avevano indotto a dubitare, in relazione ad esso, della pienezza della cognizione, poi riconosciutagli soltanto in via interpretativa (circoscrivendo la sommarietà all’aspetto istruttorio). In relazione al procedimento semplificato, la *sedes materiae* nell’ambito del codice di rito esclude in radice dubbi al riguardo.

2. L’ambito applicativo del procedimento semplificato, tra obbligo e facoltà

In proposito è necessario considerare diverse disposizioni di legge poste sia all’interno del Codice di procedura civile, sia nella normativa speciale.

In termini generali è possibile distinguere le ipotesi in cui l’adozione del procedimento semplificato è obbligatoria (talvolta incondizionatamente, in altri casi solo al ricorrere di determinati presupposti) da altre ipotesi in cui tale procedimento ove si configura come mera facoltà.

2.1. Procedimento semplificato incondizionatamente obbligatorio

Il procedimento semplificato – in forza di una serie di richiami da parte delle disposizioni del Codice di procedura civile che regolano il rito dinanzi al Giudice di pace (artt. 316 e ss. c.p.c.) – diviene il rito applicabile (in quanto richiamato e compatibile) a tutti i giudizi che si svolgono avanti a tale Giudice.

In considerazione di quanto precede e del contestuale innalzamento della competenza per valore del Giudice di Pace (che passa da € 5.000,00 ad € 10.000,00 per le controversie in materia mobiliare e da € 20.000,00 ad € 25.000,00 per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) il procedimento semplificato troverà applicazione ad un elevato numero di controversie.

Inoltre - in quanto sostitutivo del rito sommario di cognizione - l'adozione del procedimento semplificato diviene obbligatoria nelle controversie di cui al Capo III del decreto per la "riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione", d.lgs. n. 150/2011 (controversie tra le quali si annoverano quelle in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati, l'opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia, controversie in materia di immigrazione, opposizione al TSO e molte altre) ed in materia di responsabilità medica, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).

2.2 Procedimento semplificato obbligatorio al ricorrere delle condizioni di legge

Ai sensi dell'art. 281-*decies* comma 1 c.p.c., il ricorrente (anche nelle cause di competenza collegiale, diversamente dal rito sommario, che era applicabile alle sole cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica) è tenuto ad introdurre il giudizio nelle forme del procedimento semplificato al ricorrere dei seguenti presupposti:

- quando i fatti di causa non sono controversi;
- quando la domanda è fondata su prova documentale;
- se la domanda è di pronta soluzione;
- se la domanda richiede un'attività istruttoria non complessa.

Qualora l'attore violi il suddetto obbligo ed introduca un giudizio con rito ordinario anziché con il procedimento semplificato, il giudice potrà rilevarlo, nell'ambito delle verifiche preliminari previste dall'art. 171-*bis* comma 1, c.p.c., successive alla costituzione del convenuto e potrà, in prima udienza, disporre la conversione del rito *ex art. 183-bis* c.p.c.

Pertanto, nel frattempo, le parti avranno già depositato le memorie integrative *ex art. 171-ter* c.p.c. Pertanto, la fase introduttiva e quella di istruttoria documentale si saranno già svolte e la conversione a quello stadio potrebbe non risultare più determinante.

2.3 Il procedimento semplificato facoltativo

In ogni caso, ai sensi dell'art. 281-*decies*, comma 2, c.p.c. nelle cause di competenza del Tribunale monocratico la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato. Pertanto, anche un procedimento con istruttoria complessa potrà essere introdotto con il rito in commento (purché di competenza monocratica).

Tuttavia, la struttura del procedimento mal si attaglierà a tali ipotesi, creando anche possibili sperequazioni tra l'attore e il convenuto: il primo potrà normalmente disporre del tempo di avviare il giudizio, preparando compiutamente l'atto introduttivo, mentre il convenuto avrà termini brevi per apprestare le sue difese. In proposito si tratterà di valutare se e quanto la prassi giurisprudenziale sarà incline alla conversione del rito in ordinario o se tenderà a proseguire con il rito semplificato, anche a fronte di una istruttoria complessa, gestendola eventualmente con le memorie integrative di cui *infra*.

3. Forma della domanda (ricorso)

L'art. 281-*undecies*, comma 1°, disciplina la forma della domanda. Essa si propone con ricorso contenente le indicazioni previste dall'art. 163 c.p.c. per l'atto di citazione ad esclusione della *vocatio in ius*.

Tra il giorno della notificazione del ricorso (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza) e la data della prima udienza di comparizione, devono intercorrere termini liberi non minori di 40 giorni, se la notificazione avviene in Italia e di 60 giorni, se la notificazione avviene all'estero.

4. Costituzione del convenuto

Ai sensi del comma 3° dell'art. 281-*undecies*, la costituzione del convenuto deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza fissata con decreto dal Giudice.

**LÈGISTER
AVVOCATI
MILANO**

Via Amedei, 15
20123 Milano
Tel. +39 02 43980804
Fax +39 02 43980825
info@legister.it

Il convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta deve (i) proporre le proprie difese; (ii) prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti costitutivi della domanda; (iii) articolare i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed indicare i documenti che offre in comunicazione; (iv) formulare le conclusioni; (v) a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio e dichiarare se intende chiamare in causa un terzo (in ogni caso e non solo in garanzia, a differenza della formulazione letterale del previgente art. 702-*bis* comma 5 c.p.c.).

5. L'udienza di comparizione e il successivo procedimento

L'art. 281-*duodecies* c.p.c. detta le modalità di svolgimento del procedimento regolando, da una parte, l'ipotesi di conversione del rito semplificato in ordinario e, dall'altra, l'iter di svolgimento del giudizio che prosegua nelle forme del procedimento semplificato.

5.1 Eventuale conversione del rito da semplificato in ordinario

Ai sensi del primo comma dell'art. 281-*duodecies* c.p.c., il Giudice, in occasione della prima udienza di comparizione – se non sussistano i presupposti previsti dalla legge per l'applicazione del rito semplificato – dispone la conversione del rito.

La conversione, con riferimento all'intera controversia, avrà luogo anche nell'ipotesi in cui il difetto dei presupposti per l'applicazione del rito semplificato riguardi la sola domanda riconvenzionale; non verrà quindi disposta la separazione delle cause (a differenza di quanto era previsto in relazione al sommario, dall'art. 702-*ter* comma 4° c.p.c.).

Provvedendo alla conversione, il Giudice fisserà udienza *ex art.* 183 c.p.c., dalla quale decorreranno, a ritroso, i termini per le memorie di cui all'art. 171-*ter* c.p.c.

**LÈGISTER
AVVOCATI
MILANO**

Via Amedei, 15
20123 Milano

Tel. +39 02 43980804

Fax +39 02 43980825

info@legister.it

Non verrà invece nuovamente fissato – così sembra potersi desumere dalla formulazione normativa - il termine di costituzione del convenuto, il quale pertanto non sarà rimesso in termini per le attività che deve espletare a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta in giudizio (diversamente dall'indirizzo giurisprudenziale diffusosi in vigenza del rito sommario).

5.2 Trattazione

In prima udienza, l'attore, in forza del secondo comma dell'art. 281-*duodecies* c.p.c., potrà (se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto) chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa di un terzo.

Ivi, le parti, ai sensi del terzo comma, proporranno inoltre a pena di decadenza, le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle controparti.

Il Giudice, ai sensi del quarto comma, potrà concedere i termini per il deposito di memorie integrative e repliche, come meglio si dirà *infra*.

Infine, ai sensi del quinto comma, il Giudice ammetterà i mezzi di prova e procederà alla loro assunzione, salvo che non ritenga matura la causa per la decisione.

5.3 Le eventuali memorie integrative

Uno dei più rilevanti profili critici della disciplina in commento attiene ai presupposti per la concessione delle memorie integrative e repliche di cui all'art. 281-*duodecies* comma 4° c.p.c.

Infatti, la suddetta disposizione prevede che “*se richiesto e se sussista giustificato motivo, il Giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria*”.

Pertanto, ferma restando la necessaria istanza di parte, la concessione o meno delle memorie in questione rientra nella piena discrezionalità del giudice, nel ravvisare o meno la sussistenza di un giustificato motivo. Sin dai primi commenti della norma in esame emerge l'incertezza applicativa derivante dal tenore della locuzione utilizzata dal legislatore della riforma.

Invero, da una parte vi è chi sostiene che il giustificato motivo sorga automaticamente dalla richiesta delle parti (in termini assimilabili alla concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.) che, di per sé, rappresenta sintomo della necessità di consentire un ulteriore sviluppo del contraddittorio indispensabile per cristallizzare compiutamente *thema decidendum* e *thema probandum*.

In senso opposto si pone chi sostiene che la concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative e repliche abbia carattere eccezionale, da ravvisarsi in una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali, nonché sulla necessità di tutelare il diritto al contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti. Ciò considerato, si auspica che la giurisprudenza possa fornire maggiori certezze in materia. Allo stato le parti del processo non potranno che sviluppare tutte le proprie domande ed eccezioni ed articolare i mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, con la facoltà di ulteriori eccezioni e istanze istruttorie in conseguenza delle difese avversarie in occasione della prima udienza, all'esito della quale – in difetto della discrezionale concessione di termini per memorie integrative – verranno cristallizzati *thema decidendum* e *thema probandum* del giudizio.

6. La decisione

L'art. 281-*terdecies* c.p.c., al comma 1°, disciplina la fase decisoria, innanzitutto richiamando, per le cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica, l'art. 281-*sexies* c.p.c. e, per quelle collegiali, l'art. 275-*bis* c.p.c., entrambi schemi decisorii con trattazione orale. In ogni caso, il giudizio viene definito con sentenza e non con ordinanza, come avveniva nel previgente rito sommario.

Infine, il comma 2° chiarisce che “*la sentenza è impugnabile nei modi ordinari*”, così superando le incertezze che si erano manifestate in relazione all'interpretazione dell'art. 702-*quater* c.p.c. (essendo, tra l'altro, discusso se il giudizio di appello dovesse essere introdotto con ricorso o citazione e altresì se al rito sommario fosse applicabile il termine “*lungo*” di impugnazione).

**LÈGISTER
AVVOCATI
MILANO**

Via Amedei, 15
20123 Milano

Tel. +39 02 43980804

Fax +39 02 43980825

info@legister.it

Il Commento Civile

Riforma del processo civile, il procedimento semplificato di cognizione

*di Riccardo Paglia e Alfredo Talenti**

10 Maggio 2023



**LÈGISTER
AVVOCATI
MILANO**

Via Amedei, 15
20123 Milano

Tel. +39 02 43980804

Fax +39 02 43980825

info@legister.it